ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 28

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1974, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che impiegano dipendenti nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 484. Alle imprese industriali lo sgravio di cui al comma precedente verra' corrisposto fino al 31 dicembre 1974 purche' i livelli di occupazione nelle singole aziende non risultino inferiori a quelli esistenti alla data del 30 giugno 1972. La eventuale diminuzione degli organici in atto al 30 giugno 1972 comportera' l'automatica cessazione dello sgravio contributivo. Lo sgravio si applica anche alle aziende turistico-alberghiere dei comuni di Senigallia, Numana, Sirolo e Camerano. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 20 per cento delle retribuzioni, assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria o per l'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nel caso di imprese o di personale esonerati dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce tra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura del 17 per cento e del 3 per cento delle retribuzioni. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1972 e fino a tutto il periodo di paga alla data del 31 dicembre 1974, alle aziende industriali, commerciali e artigiane e' concesso un ulteriore sgravio contributivo nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposte al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 giugno 1972 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalle aziende nei sovraindicati territori alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi allo Istituto nazionale della previdenza sociale. Il datore di lavoro che applica gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente decreto sara'

tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato. I proventi derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'applicazione delle sanzioni previste al comma precedente, sono devoluti alla gestione per la assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Lo sgravio previsto dal presente articolo e' anticipato dalle diverse gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in proporzione all'importo dei contributi di competenza relativi a ciascun periodo in cui lo sgravio e' applicato. Il corrispondente onere e' assunto a carico del bilancio dello Stato e sara' rimborsato all'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'anno successivo a quello relativo alla scadenza del periodo di sgravio previsto dai precedenti primo e quarto comma. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, nonche' del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 590, e successivi provvedimenti di proroga, modificazione ed integrazione, e delle disposizioni del presente articolo, l'appartenenza delle aziende ai diversi settori produttivi viene rilevata con riferimento alla classificazione vigente ai fini della cassa unica per gli assegni familiari.(4)

Versione in vigore dal 2 giugno 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 10 maggio 1976, n.261 ha disposto (con l'art.7, comma 1) che " I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-28/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it